



COMUNE DI TRENTO



**Regolamento
per l'erogazione di contributi alle
associazioni sportive**

INDICE SOMMARIO

CAPO I: FINALITA' DEL REGOLAMENTO E SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 1: Principi e finalità	pag. 4
Art. 2: Soggetti beneficiari	pag. 4

CAPO II: TIPOLOGIE E MODALITA' DI INTERVENTO

Art. 3: Tipologie di intervento	pag. 5
Art. 4: Gestione ordinaria	pag. 5
Art. 5: Manifestazioni sportive	pag. 6
Art. 6: Acquisto di attrezzature sportive	pag. 6
Art. 7: Realizzazione, miglioramento e ristrutturazione di impianti sportivi	pag. 7
Art. 8: Modalità di presentazione delle domande.	pag. 7
Art. 9: Termini	pag. 7
Art. 10: Manifestazioni sportive liquidazione contributo.	pag. 7
Art. 11: Manifestazioni sportive. Revoca e rideterminazione contributo.	pag. 8
Art. 12: Acquisto attrezzature. Liquidazione contributo.	pag. 8

CAPO III. REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI.

Art. 13: Realizzazione, miglioramento e ristrutturazione di impianti sportivi	pag. 8
Art. 14: Determinazione della spesa ammissibile.	pag. 9
Art. 15: Limite della contribuzione.	pag. 9
Art. 16: Liquidazione contributo.	pag. 9
Art. 17: Rideterminazione del contributo.	pag. 9
Art. 18: Revoca del contributo.	pag. 10

CAPO IV: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19: Contributi pubblici diversi	pag. 10
Art. 20: Procedimenti amministrativi.	pag. 10
Art. 21: Abrogazione	pag. 10
Art. 22: Norma transitoria	pag. 10
Art. 22 bis: Emergenza epidemiologica da COVID-19: contributi per la promozione attività sportivo-motoria	pag. 10

CAPO I

FINALITA' DEL REGOLAMENTO E SOGGETTI BENEFICIARI

art. 1 - Principi e finalità

1. Il Comune di Trento, sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forme associative e, tra le finalità stabilite dallo Statuto comunale, promuove l'accesso e la diffusione delle pratiche sportive e ricreative.

art. 2 - Soggetti beneficiari

1. Il presente regolamento determina le modalità per l'erogazione di contributi finanziari a sostegno di:
 - a) enti, comitati e associazioni, anche privi di personalità giuridica, svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico nel Comune di Trento ed aventi sede legale, sociale, organizzativa e di prevalente attività sul territorio del Comune;
 - b) iniziative sportive di rilevanza extracomunale, nazionale o internazionale, svolte sul territorio comunale, organizzate anche da soggetti non aventi sede sociale sullo stesso.

CAPO II

TIPOLOGIE E MODALITÀ' DI INTERVENTO

art. 3 - Tipologie di intervento

1. Il Comune, ai sensi del precedente art. 1, sostiene le attività sportive con la concessione di contributi per:
 - a) la gestione ordinaria annuale relativa all'attività sportiva svolta;
 - b) l'organizzazione di manifestazioni sportive;
 - c) l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili;
 - d) le spese di realizzazione, sistemazione e miglioramento di strutture e impianti sportivi;
 - e) interventi previsti da leggi, regolamenti, atti negoziali.
2. La Giunta comunale, sentita la Consulta dello Sport, verifica periodicamente parametri e relativa pesatura per l'assegnazione dei contributi.
3. Il Dirigente della struttura comunale competente, sulla base dei criteri stabiliti nel presente Regolamento e sulla base dei parametri decisi dalla Giunta comunale, determina l'ammontare dei contributi e li assegna.

art. 4 - Gestione ordinaria

1. Per la concessione del contributo finanziario a sostegno della gestione ordinaria le associazioni sportive interessate presentano:
 - a) La relazione contenente la descrizione dell'attività svolta nella stagione agonistica per la quale si chiede il contributo;
 - b) Il conto consuntivo dell'esercizio precedente a quello della domanda;
2. Per la determinazione del contributo finanziario, sono rilevanti:
 - a) il parere espresso dai competenti Comitati delle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o da eventuali Organizzazioni di riferimento, in ordine alle attività svolte dalle associazioni sportive;
 - b) la partecipazione delle singole associazioni sportive a campionati o manifestazioni a struttura similari, e il relativo numero di atleti impegnati ;
 - c) la consistenza dell'attività giovanile e promozionale svolta;
 - d) la polisportività;
 - e) il numero di tesserati;
 - f) l'attività sportiva di soggetti disabili tesserati;
 - g) la gestione o custodia di impianti sportivi non diversamente sovvenzionati dal Comune;
3. La struttura comunale competente procede a controlli a campione al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni forniti.

art. 5 - Manifestazioni sportive

1. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di manifestazioni sportive sono rilevanti:
 - a) la ricaduta promozionale, sportiva, nonché turistica a favore dell'immagine della città di Trento e delle sue località;
 - b) la rilevanza territoriale (locale, provinciale, regionale, interregionale, nazionale, internazionale);
 - c) la longevità organizzativa;
 - d) la partecipazione di atleti locali;
 - e) la partecipazione di atleti collocati nelle fasce giovanili e di atleti disabili;
 - f) la promozione di discipline emergenti, innovative o di particolare interesse;
 - g) la capacità di autofinanziamento;
 - h) la promozione dello sport non agonistico rivolto alla comunità locale;
 - i) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche;
 - j) Il parere espresso dai competenti Comitati delle Federazioni affiliate al Coni, degli Enti di Promozione riconosciuti dal Coni o da eventuali Organizzazioni di riferimento in ordine alla valenza tecnica dell'evento.
2. Sono ritenute spese non ammissibili quelle non strettamente correlate all'allestimento della manifestazione sportiva.

art. 6 - Acquisto di attrezzature sportive

1. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno dell'acquisto di attrezzature sportive sono rilevanti:
 - a) il loro particolare pregio e consistenza;
 - b) il loro esclusivo utilizzo per finalità sportive;
 - c) i dati anagrafici e l'attività svolta dall'Associazione richiedente, valutata sulla base dei criteri indicati agli articoli 4 e 5;
 - d) il preventivo di spesa e relazione;
 - e) la dichiarazione attestante la collocazione delle attrezzature ed impegno formale a garantire il loro utilizzo anche da parte delle scuole cittadine e/o altre Associazioni sportive se le attrezzature sono collocate in impianti sportivi comunali o comunque di proprietà pubblica;
2. L'ammontare del contributo finanziario non può superare il limite del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

art. 7 - Realizzazione, miglioramento e ristrutturazione di impianti sportivi

1. Per la determinazione del contributo finanziario a sostegno di interventi per la realizzazione, il miglioramento e la ristrutturazione di impianti sportivi sono rilevanti:
 - a) le finalità ed obiettivi di interesse pubblico perseguiti;
 - b) la qualità del progetto esecutivo redatto ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici (completo di relazione illustrativa delle opere in progetto, computo metrico-estimativo ed elaborati grafici di dettaglio);
 - c) il piano di finanziamento;
 - d) la relazione in ordine alle modalità ed ai tempi di realizzazione,
 - e) l'importo delle spese di progettazione;
 - f) l'importo delle spese per la direzione dei lavori e per il responsabile della sicurezza dove previsto;
 - g) l'importo delle spese per la redazione della contabilità ed atti di collaudo;
 - h) l'importo dell'imposta sul valore aggiunto solo se non detraibile o rimborsabile al beneficiario del contributo.
2. L'ammontare del contributo finanziario non può superare il limite del 90% della spesa ritenuta ammissibile con riferimento al costo complessivo dell'intervento.

art. 8 - Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente Regolamento sono:
 - a) Le domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente Regolamento sono presentate alla struttura comunale competente in materia sportiva.
 - b) Le domande sono redatte esclusivamente sulla modulistica fornita dalla struttura comunale competente e presentate in ottemperanza alla vigente normativa sul bollo, debitamente compilate in ogni parte e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente:
 - c) Qualora la Società/Associazione presenti domanda per la prima volta sono prodotti in copia atto costitutivo, statuto e certificazione di vigenza cariche sociali;
 - d) Alla domanda è sempre allegata la dichiarazione autocertificativa attestante lo svolgimento esclusivo di attività dilettantistica ai sensi della vigente normativa.

art. 9 - Termini

1. I termini per la presentazione delle domande sono:
 - a) per l'attività ordinaria annuale il 31 maggio di ogni anno;
 - b) per le manifestazioni sportive il 30 novembre dell'anno precedente a quello nel quale saranno svolte le iniziative stesse, per quelle del primo semestre, ed entro il 31 maggio dell'anno corrente per quelle del secondo semestre;
 - c) per l'acquisto di attrezzature sportive il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui saranno effettuati gli acquisti, per quelli del primo semestre, ed entro il 31 maggio dell'anno corrente per quelli del secondo semestre;
 - d) per interventi finalizzati alla realizzazione, sistemazione e completamento degli impianti sportivi il 30 novembre di ogni anno.

art.10 - Manifestazioni sportive liquidazione contributo

1. La domanda per la liquidazione dei contributi assegnati a sostegno di manifestazioni sportive è corredata da:
 - a) fatture o altra equivalente documentazione per un importo pari almeno all'ammontare del contributo assegnato;

- b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il legale rappresentante del soggetto richiedente dichiara l'ammontare delle spese sostenute e delle entrate accertate.

art. 11 - Manifestazioni sportive. Revoca e rideterminazione contributo

1. Il contributo è revocato:
 - a) nel caso di cospicue difformità tra il bilancio preventivamente dichiarato ed il bilancio consuntivo prodotto o in ogni modo accertato;
 - b) ove si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'iniziativa;
 - c) non siano indicati i contributi percepiti da soggetti diversi dal Comune e ciò sia emerso in sede di accertamento d'ufficio.
2. In tutti i casi l'Amministrazione recupera le somme eventualmente già liquidate.
3. Il contributo è rideterminato in difetto in proporzione alla variazione del rapporto tra le spese dichiarate in preventivo e quelle effettivamente sostenute e documentate, nonché in proporzione all'eventuale riduzione del disavanzo.

art. 12 - Acquisto di attrezzature. Liquidazione contributo

1. La domanda per la liquidazione dei contributi assegnati per l'acquisto di attrezzature è corredata da:
 - a) fatture o altra idonea ed equivalente prova giustificativa dell'avvenuto acquisto;
 - b) Le attrezzature sono acquistate entro un anno dalla data di assegnazione del contributo, pena la decadenza dello stesso.
2. La struttura comunale competente accerta presso qualsiasi sede, anche mediante sopralluogo, se l'attrezzatura sia stata effettivamente acquistata.
3. Il contributo è rideterminato in difetto in proporzione alla riduzione della spesa sostenuta e all'ottenimento di ulteriori finanziamenti da parte di soggetti diversi dal Comune.

CAPO III

Realizzazione, miglioramento e ristrutturazione di impianti sportivi

art. 13 - Realizzazione, miglioramento e ristrutturazione di impianti sportivi

1. Il Comune di Trento eroga contributi a:
 - a) società ed associazioni sportive che gestiscono impianti sportivi realizzati su terreni di proprietà comunale per gli interventi di sistemazione, miglioramento e/o ristrutturazione degli impianti sportivi stessi, previa stipula di un disciplinare inerente le modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo;
 - b) società ed associazioni sportive che realizzano ex novo impianti sportivi o effettuano interventi di sistemazione e miglioramento su area privata previa stipula di un disciplinare inerente le modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo;
2. Il disciplinare regola le reciproche obbligazioni ed, in particolare, fissa i termini ed i tempi per la realizzazione dell'intervento progettato, le modalità di rendicontazione da parte del beneficiario e di pagamento del contributo assegnato.
3. L'erogazione dei contributi costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento;
4. Il richiedente dichiara di vincolare l'impianto ad uso sportivo per almeno quindici anni nonché la sua messa in disponibilità per iniziative stabilite o svolte dal Comune di Trento.

art. 14 - Determinazione della spesa ammissibile

1. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto del valore delle prestazioni oggetto del disciplinare e delle spese che si prevede di sostenere.
2. Sono ammesse solo le spese che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione del progetto oggetto della domanda, al netto di altri contributi pubblici o sovvenzioni ottenute o previste.

art. 15 - Limite della contribuzione

1. L'entità del contributo a sostegno dei lavori di realizzazione, miglioramento e ristrutturazione di impianti sportivi non può superare le seguenti soglie:
 - a) per interventi realizzati su aree di proprietà privata il limite stabilito dalle norme provinciali per i lavori in economia secondo i valori vigenti al momento della domanda;
 - b) per interventi su aree di proprietà comunale, di norma, il limite previsto alla precedente lettera a), salvo ulteriori assegnazioni da motivare ove ricorrano particolari circostanze in relazione a benefici rilevanti, desumibili dall'intervento;
 - c) il limite del 40% del costo dell'intervento, su aree di proprietà comunale, assistito già da contributi di altro Ente pubblico.

art. 16 - Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo, che potrà avvenire anche per acconti, è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) accertamento dell'avvenuto rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e edilizie;
 - b) presentazione di adeguata certificazione attestante l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori rispetto ai progetti presentati;
 - c) effettiva esecuzione dei lavori, accertabile solo tramite verifica da parte dei competenti Uffici comunali;
 - d) esibizione di dichiarazione, da parte delle ditte realizzatrici di impianti tecnologici di conformità degli stessi alle normative di legge;
 - e) esibizione di fatture in originale di importo pari alla spesa ammessa a contributo;
 - f) dichiarazione attestante il vincolo di destinazione ad uso sportivo quindicennale relativamente ad interventi realizzati su terreni non di proprietà comunale.

art. 17 - Rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato quando:
 - a) dal bilancio consuntivo risultino spese non documentate e giustificate;
 - b) sia evidenziata una diminuzione della spesa prevista;
 - c) sia accertato il concorso di altri contributi alla realizzazione dell'intervento.
2. Il contributo è rideterminato fino alla sua revoca quando:
 - a) è accertata una cospicua difformità tra il progetto approvato in sede di valutazione urbanistica e edilizia e quanto realizzato;
 - b) si riscontrino manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'intervento.

art. 18 - Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato con diritto di recupero degli importi eventualmente già liquidati, anche quando:
 - a) sulla base delle verifiche d'ufficio si accerti l'omessa indicazione nel bilancio consuntivo di altri contributi erogati a favore di medesimo beneficiario o per medesima iniziativa da soggetti diversi dal Comune;
 - b) l'opera non sia dichiarabile agibile e conforme alla normativa sugli impianti tecnologici.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 19 - Contributi pubblici diversi

1. I contributi sono determinati anche in relazione ad interventi contributivi da parte di Enti pubblici diversi dal Comune di Trento.
2. I contributi di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con altri contributi finanziari, erogati dal Comune di Trento o sue Circoscrizioni, a favore della stessa iniziativa o dello stesso intervento.

art. 20 - Procedimenti amministrativi

1. Il procedimento amministrativo relativo alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di avvio del procedimento stesso.
2. I termini dei procedimenti di cui al presente regolamento sono stabiliti nel rispetto del Regolamento sul procedimento amministrativo.

art. 21 - Abrogazione

1. Il presente Regolamento abroga espressamente il precedente Regolamento per l'erogazione di contributi alle associazioni sportive, approvato con deliberazione consiliare 19.02.1992 n. 92 e modificato con deliberazioni consiliari 13.11.1997 n. 151 e 26.11.1997 n. 163.

art. 22 - Norma transitoria

1. Sino all'istituzione della Consulta dello Sport le funzioni consultive, di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento, sono esercitate dalla Commissione consultiva in materia di attività sportive di cui all'art. 9 del Regolamento comunale per l'erogazione dei contributi alle Associazioni sportive, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 dd. 19.02.1992 e successive modificazioni.
2. Sino al termine di cui al comma 1 continuano ad applicarsi in quanto compatibili con il presente Regolamento le norme di cui all'articolo 10 del regolamento comunale per l'erogazione dei contributi alle Associazioni sportive approvato con deliberazione del Consiglio comunale 19.02 1992 n. 92 e successive modificazioni.

Art. 22 bis - Emergenza epidemiologica da COVID-19: contributi per la promozione attività sportivo-motoria

1. In deroga a quanto disciplinato dal presente regolamento, a far data dall'efficacia della norma regolamentare di questo articolo e fino al 31 dicembre 2021 la Giunta comunale può emanare bandi per

incentivare la realizzazione di iniziative e progetti a rilevanza locale per la promozione di attività sportivo-motoria. Nel caso di progetti collettivi, il soggetto capofila deve essere individuato secondo le caratteristiche definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) e le risorse possono essere assegnate al soggetto capofila.

2. Il bando dovrà prevedere quali soggetti possono partecipare, i termini e le condizioni per la partecipazione.
3. L'entità del contributo non può essere superiore al disavanzo esposto nel preventivo di entrate e di uscite allegato alla domanda e non può superare il limite del 90% della spesa definita ammissibile in ragione delle previsioni del bando.
4. Il contributo è liquidato nella misura del settanta per cento contestualmente all'adozione della determinazione dirigenziale di assegnazione. La modalità di liquidazione del contributo assegnato a bando sarà prevista nel bando medesimo.
5. Il saldo del contributo, nella misura del trenta per cento, è liquidato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di assegnazione, su presentazione della seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa specifica per la quale è stato erogato il contributo;
 - b) rendiconto finanziario (entrate-uscite comprensive di ogni onere fiscale) dell'attività;
 - c) giustificativi di spesa, in originale, relativi all'attività per un importo almeno pari al contributo assegnato;
 - d) nota del legale rappresentante, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che i dati riportati nella relazione e nel rendiconto finanziario sono veritieri e che i giustificativi di spesa presentati sono relativi all'attività ammessa a contributo.
6. I giustificativi di spesa sono costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi, già quietanzati al momento della presentazione della documentazione.
7. L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è accettata in via eccezionale per la sola rendicontazione di spese di modesta entità, per loro natura non documentabili con fatture o altri documenti fiscalmente validi.
8. Il Dirigente del Servizio competente per materia ridetermina il contributo se il disavanzo e/o l'importo complessivo dei giustificativi di spesa sono inferiori al contributo assegnato. La rideterminazione corrisponde al minore degli importi tra disavanzo e giustificativi di spesa.
9. Il Dirigente del Servizio competente per materia revoca i contributi in caso di:
 - a) mancato svolgimento dell'attività ammessa a contributo;
 - b) mancata presentazione di tutta la documentazione prevista per la liquidazione;
 - c) sostanziali difformità fra l'attività svolta e l'attività prevista;
 - d) rendiconto finanziario in pareggio o in avanzo, escluso l'intervento del Comune;
 - e) manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito delle iniziative;
- f) rinuncia formale da parte del beneficiario.
10. Il Dirigente del Servizio competente per materia dispone il recupero di parte o dell'intero contributo erogato nei casi di rideterminazione o di revoca.